

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC**Regione Toscana**Settore Valutazione di impatto ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it**e p.c. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini**

mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Regione Emilia-RomagnaSettore Aree Protette, Foreste e Sviluppo
zone montaneArea pianificazione territoriale, urbanistica e
tutela del paesaggio**Parco interregionale Sasso Simone e
Simoncello**

parcosimone@emarche.it

Provincia di Rimini

pec@pec.provincia.rimini.it

Provincia di Forlì-Cesena

provfc@cert.provincia.fc.it

Comune di Casteldelci

protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Comune di Pennabilli

comune.pennabilli.rn@pec.it

Comune di Verghereto

verghereto@cert.provincia.fc.it

Comune di Sant'Agata Feltria

comunasantagatafeltria@legalmail.it

Unione di Comuni Valmarecchia

unione.valmarecchia@legalmail.it

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1311	550	180	10	50	Fasc.	2022	30

Unione dei Comuni Valle del Savio
protocollo@pec.unionevallesavio.it

Arpae APA Est Rimini
Arpae SAC Rimini
aorn@cert.arpa.emr.it

Arpae APA Est Forlì-Cesena
Arpae SAC Forlì-Cesena
aoofc@cert.arpa.emr.it

Bologna, 03/10/2023

OGGETTO: Procedura di PAUR della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 relativo al progetto del parco eolico denominato "Badia del Vento", in comune di Badia Tedalda (AR) - proponente: FERA S.r.l.
Parere ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 152/06

Con nota acquisita in Regione Emilia-Romagna al Prot. 09/08/2023.0799992, la Regione Toscana ha richiesto ai soggetti con competenza ambientale e alla Regione Emilia-Romagna i pareri e i contributi istruttori sulla documentazione integrativa presentata dal proponente e ha inoltre indetto/convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 10/10/2023.

Al fine di trasmettere il parere regionale sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, la Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 14/08/2023.0808453 ha chiesto alle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo interessate al procedimento di esaminare le integrazioni e di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna le eventuali osservazioni/pareri per gli aspetti di propria competenza ambientale, territoriale ed urbanistica.

Tenuto conto delle richieste di integrazioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2022, dei progetti in corso di valutazione ambientale nell'area di crinale tosco-romagnolo, dell'esame della documentazione progettuale integrativa e dei contributi pervenuti (Comune di Sant'Agata Feltria Prot.12/09/2023.0924146, Soprintendenza Belle Arti, archeologia e paesaggio Prot.12/09/2023.0925690, Provincia di Forlì-Cesena Prot.13/09/2023.0930917, Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello Prot. 29/09/2023.0994389 e Area pianificazione territoriale urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Emilia-Romagna Prot. 13/09/2023.0929668) si esprimono le seguenti considerazioni e valutazioni sul progetto eolico proposto.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 29,4 MW, composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione alla rete elettrica, ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR), in prossimità del confine regionale e del territorio del Comune di Casteldelci lungo un crinale che separa le due Regioni. L'altezza complessiva degli aerogeneratori compresa la torre e il rotore sarà pari a circa 180 metri.

Impatti cumulativi

Si rileva come il tratto di crinale in oggetto è potenzialmente interessato da numerosi progetti eolici in corso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (progetto eolico Badia Wind con 9 aerogeneratori e progetto eolico Poggio Tre Vescovi con 11 aerogeneratori) rispetto ai quali non risultano essere state affrontati adeguati approfondimenti ed efficaci valutazioni circa l'impatto cumulativo dal punto di vista paesaggistico, cantieristico e di effetti sull'avifauna.

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e idoneità delle aree

Come già evidenziato nel contributo inviato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 16/12/2022.1235032:

- gli aerogeneratori di progetto si posizionano a ridosso del confine regionale e del territorio del Comune di Casteldelci (diverse piazzole degli aerogeneratori, piste e aree di cantiere sono posizionate a pochi metri dal confine regionale);
- il progetto non risulta ricadere in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater del D.lgs. 199/2021 in quanto nella fascia di 3 chilometri dall'impianto sono presenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 (torre di Gattara, ponte medievale di Casteldelci e chiesa di Santa Maria della neve di Gattara), pertanto non risulta possibile applicare quanto disposto dall'art. 22 del D.lgs. 199/2021.

Il progetto proposto ha diretta relazione con il versante romagnolo del crinale appenninico che, per le sue particolarità paesaggistiche è sottoposto a diverse tutele del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), così come specificate e approfondite dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rimini e di seguito elencate:

- art. 9 PTPR Sistema dei crinali e sistema collinare, volto ad assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto assicurare le visuali dei crinali, per la salvaguardia degli stessi e a tal fine prevede di definire limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi;
- art. 20, comma 1, lettera a) del PTPR Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi, che, come declinato nei rispettivi PTCP, individua i crinali significati di cui devono essere salvaguardati il profilo, i con visuali e i punti di vista;
- art. 10 PTPR Sistema forestale e boschivo che ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico;
- art. 25 PTPR Zone di tutela naturalistica, che individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti;
- art. 19 PTPR Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, caratterizzate dalla compresenza di diverse valenze che generano nel loro insieme un interesse paesistico,

che è tutelato nelle sue caratteristiche generali e per gli specifici elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale che lo compongono.

Per le loro particolarità paesaggistiche i crinali indicati dai PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'art. 20 del PTPR, le zone di tutela naturalistica dell'art. 25 del PTPR e le aree interessate dal sistema forestale e boschivo dell'art. 10 del PTPR sono per altro individuati tra le aree non idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 51 del 26/07/2011.

In particolare, i 7 generatori, essendo posti a pochissima distanza dal confine regionale, hanno diretta relazione con il crinale che è sottoposto a specifica tutela ai sensi dell'art. 20 e, più in generale dell'art. 9 del PTPR, che è volta a salvaguardare il profilo del crinale, i coni visuali e i punti di vista, nonché a tutelare gli scenari d'insieme preservando le particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rimini articola ulteriormente il PTPR e per i crinali particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico e per quelli storicamente liberi da insediamenti individua come criterio di tutela l'individuazione di una fascia di rispetto pari almeno a m 20 di dislivello (Art.1.2 PTCP Rimini).

Dall'esame degli elaborati di progetto, comprese le integrazioni presentate dal proponente si rileva e valuta che:

- non emerge la coerenza del progetto con gli obiettivi e le disposizioni della strumentazione territoriale-paesaggistica della Regione Emilia-Romagna, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, né degli impatti sui precisi valori paesaggistici da questa individuati per il versante romagnolo del crinale;
- ferma restando la primaria competenza della Soprintendenza in materia, anche l'inquadramento del progetto rispetto derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004, non pare completo e aggiornato rispetto alla ricognizione dei vincoli paesaggistici operata dal MIC e dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice medesimo;
- in merito all'analisi dell'intervisibilità si rileva come permangano le criticità già segnalate rispetto all'analisi dell'impatto visivo e come le conclusioni espresse nella Relazione paesaggistica siano pertanto da ritenersi sottostimate. Dallo studio dell'Area di impatto potenziale (AIP) emerge infatti come gli impatti visivi siano potenzialmente rilevanti per le porzioni del territorio di Casteldelci posti immediatamente a nord-est e nord-ovest del crinale interessato dal progetto di intervento, che sono attraversati da diverse strade storiche e panoramiche e caratterizzati da alti valori legati all'integrità del paesaggio. Mancano tuttavia adeguati fotoinserti e corrispondenti considerazioni che illustrino l'impatto sulla preservazione del profilo, dei coni visuali e dei punti di vista privilegiati del crinale che è sottoposto a specifica tutela ai sensi dell'art. 20 del PTPR; viene inoltre trascurata la rete escursionistica e, in particolare, il cammino dell'Alta via dei parchi;

Progetti in aree di confine e compensazioni

Come già evidenziato nelle osservazioni trasmesse da codesta Regione si richiama l'opportunità che progetti così rilevanti per il territorio montano proposti nelle aree di confine tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, come quello oggetto del presente procedimento, siano condivisi preventivamente attraverso la definizione di accordi o protocolli d'intesa che nell'obiettivo comune di favorire progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile individuino le modalità e le strategie per consentire tali progettualità considerando gli effetti ambientali, paesaggistici, economici e sociali che si determinano necessariamente anche nei territori comunali limitrofi indipendentemente dalla localizzazione delle opere prevedendo opportune forme di compensazione.

In particolare, si rilevano le significative tutele ambientali e paesaggistiche che la Regione Emilia-Romagna ha attribuito al presente tratto di crinale con i propri strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Si ritiene pertanto necessario che nel caso di esito positivo del presente procedimento autorizzatorio unico individuare opportune e significative forme di compensazione da condividere con gli Enti competenti alla tutela dei territori della Regione Emilia-Romagna potenzialmente impattati.

Studio di incidenza e impatto avifauna

Evidenziate le preoccupazioni espresse dal Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello che si allegano alla presente, si segnala quanto segue:

- il progetto in esame, rispetto alla ZPS/ZSC IT4090006 “Versanti occidentali e orientali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio”, dista dal sito dell'impianto circa 6 Km, stessa distanza dai confini dell'area protetta, mentre l'area contigua del Parco dall'impianto, è distante solo 2 km;
- nel sito marchigiano ZPS IT5310026 – “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello” che include anche la ZSC IT5310003 “Monti Sasso Simone e Simoncello”. è stata accertata la nidificazione dell'aquila reale, in base a quanto riportato nell'ultimo studio di monitoraggio faunistico condotto dal Parco, attualmente in fase conclusiva; le distanze tra l'impianto eolico e la ZPS non escludono che le specie animali presenti e nidificanti nel Parco a carattere conservazionistico siano interessate dagli impatti dell'opera anche se questi sono definiti minimi nello studio di incidenza di progetto;
- l'area dell'impianto può essere frequentata per alimentazione da individui di aquila reale, biancone, falco pecchiaiolo, albanella minore nidificanti o presenti in periodo riproduttivo nel Parco e nei Siti Natura 2000 del Parco, anche marchigiani limitrofi, oltre che da chirotteri che si riproducono nel Parco e nei Siti Natura e da popolazioni nidificanti di averla piccola e zigolo giallo ritenute in stato di conservazione vulnerabile;
- lo studio di incidenza non pare aver tenuto conto in maniera esaustiva degli effetti del progetto sulle ZPS e ZSC del Parco e del territorio dell'Emilia-Romagna, valutando anche l'impatto degli aerogeneratori – che ricadono oltretutto in un ambiente di crinale idoneo alla formazione di correnti ascensionali – soprattutto nei periodi di migrazione e di riproduzione di avifauna e chirotteri, e in periodo invernale di avifauna, con particolare attenzione all'aquila reale;

- tenendo conto di tali elementi di attenzione e in relazione al principio di precauzione, si ritiene che non sia possibile escludere che il progetto singolarmente o insieme ad altri che dovessero essere approvati nelle vicinanze possa produrre effetti negativi significativi soprattutto sulle specie presenti e nidificanti nell'area;
- nello Studio di incidenza non sono state proposte mitigazioni e accorgimenti per ridurre il rischio di collisione dell'avifauna; inoltre, il proponente ha indicato di non ritenere necessario l'installazione di un sistema radar di monitoraggio per l'esiguo numero degli aerogeneratori, la morfologia dell'area e la presenza di aree boscate.

In conclusione, si ritiene per le considerazioni e valutazioni sopra formulate di esprimere un parere non favorevole ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 152/06, al progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato Badia del Vento proposto da Fera srl in quanto il crinale di confine regionale dove sarebbero ubicati gli aerogeneratori non risulta idoneo secondo gli strumenti di pianificazione regionali e provinciali e la disciplina regionale in materia di aree per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile eolica; la documentazione integrativa presentata dal proponente non consente inoltre di escludere potenziali effetti negativi e significativi del progetto sulle componenti ambientali (paesaggio e avifauna) rispetto alle quali non risultano essere proposte adeguate forme di compensazione e mitigazione.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)